



Consulti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Torino

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR

principali criticità 2023

CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO

principali punti di attenzione

CENTRO STUDI OPEN

12 dicembre 2023

IMPOSTA SOSTITUTIVA

- Testo normativo di riferimento: D.Lgs. n.47/2000, art. 11, comma 3 e 4;
- Prassi normativa di riferimento: circolare n. 50E/2002; risoluzione n. 68/2023;

Che cos'è: si tratta di un'imposta (pari al 17%) che viene calcolata sulle quote di rivalutazione che maturano sul fondo TFR.

Il versamento dell'imposta avviene in due momenti distinti:

- in «acconto» entro il **16 dicembre** di ogni anno (per il 2023 la scadenza di versamento è fissata al 18 dicembre 2023);
- a «saldo» entro il **16 febbraio** dell'anno successivo a quello di maturazione.

Art. 11, comma 3, D.Lgs n.47/2000 [...] *sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17 per cento [...]*




Comma 4: [...] I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno.

L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo.

Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l'anno 2001, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente. (...)


L'acconto può essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto. L'acconto è versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. [...]



Il legislatore, attraverso il comma 4, fornisce due distinte modalità con cui risulta possibile versare l'acconto del 90% dell'imposta sostitutiva:

- **modalità c.d. «storica»:** l'acconto viene calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente;
- **modalità c.d. «previsionale»:** l'acconto viene calcolato in forma presuntiva, considerando il 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per cui risulta dovuto l'acconto.

La norma consente, quindi, al datore di lavoro di scegliere – in ciascun anno – una tra le due predette modalità di calcolo dell'acconto in base a cosa ritiene più conveniente.



L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 50/E del 2002 ha chiarito quali fossero le modalità di determinazione della rivalutazione del fondo TFR secondo il criterio c.d. «presuntivo»

Secondo l'Agenzia [...] l'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato **fino al 31 dicembre dell'anno precedente** relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. (...)

Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati **rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente**. Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto di lavoro [...]

- Coefficiente di rivalutazione del TFR al 31/12/2022: **9,974576%**
- Coefficiente di rivalutazione Ottobre 2023: **1,884518%**
- Cod. tributo versamento acconto d'imposta: **1712**;
- Cod. tributo versamento saldo d'imposta: **1713** se a debito, **6781** se a credito.

Dato l'estremo scostamento tra l'indice di rivalutazione di Dicembre 2022 e quello di Ottobre 2023, appare possibile ipotizzare che il coefficiente di rivalutazione del TFR al 31/12/2023 si attesti molto al di sotto rispetto al livello dello scorso anno.

Due criticità:

- una prima criticità è di natura economica, in quanto i datori di lavoro dovrebbero anticipare una significativa somma di denaro nel mese di dicembre 2023 (che, di fatto, difficilmente risulterà effettivamente dovuta);
- una seconda criticità è legata al tema del c.d. **visto di conformità**, nel caso in cui il credito da portare in compensazione superi il valore di 5.000 euro.



- **Criticità: visto di conformità da richiedere?**

Il credito che si genererebbe da un versamento in eccesso dell'acconto dell'imposta sostitutiva, può essere compensato all'interno del modello F24, ma è necessario effettuare una serie di considerazioni.

Con riferimento all'istituto della compensazione, è necessario effettuare una distinzione in merito alla natura della stessa:

- Compensazione **orizzontale**: riguardante la compensazione di debiti e crediti di **diversa** natura;
- Compensazione **verticale**: riguardante la compensazione di debiti e crediti della **stessa** tipologia di imposta.

La compensazione di tipo «orizzontale» è soggetta a diversi limiti, fra cui quello che prevede l'apposizione del visto di conformità obbligatorio per la dichiarazione (770/2024) contenente i crediti (relativi alle imposte dirette, indirette, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi) di importo superiore a 5.000 euro annui.



- **Criticità: visto di conformità da richiedere?**

- Il credito derivante dal conguaglio di un eccessivo acconto potrà essere recuperato attraverso il modello F24 con l'utilizzo del codice tributo 6781;
- Nel caso in cui il credito supererà i 5.000 euro, l'importo potrà essere recuperato solo dopo la presentazione del modello 770/2024, in cui risulta apposto il c.d. «visto di conformità».

Risoluzione Agenzia Entrate n. 68/2023

In sede di risposta ad istanza di interpello avanzata sul tema in esame, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che [...] un elemento che incide sulla rivalutazione del fondo TFR che presumibilmente dovrà essere accantonato a fine anno è l'indice dei prezzi al consumo (...) accertato dall'ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente [...].

[...] con riferimento all'anno in corso (...) presumibilmente tale indice relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito, **si ritiene che il sostituto d'imposta possa valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023 [...].**

[...] in tal caso, qualora il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice ISTAT (...), l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all'art. 13, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.471, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso [...].

CONGUAGLIO FISCALE

- Testo normativo di riferimento: DPR n. 600/1973, artt. 23 e seguenti;
- Prassi normativa di riferimento: circolare Ministero delle Finanze n. 326/1997.

Che cos'è: Il conguaglio consiste in un'operazione matematica attraverso cui risulta possibile calcolare, in via definitiva, le imposte dovute dai lavoratori presenti all'interno dell'azienda.

Quando deve essere effettuato: entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di ogni periodo d'imposta (o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se precedente).

Conguaglio di fine anno

Dal punto di vista operativo potrebbe accadere che un lavoratore, nel corso dell'anno, abbia intrattenuto due o più rapporti di lavoro con il medesimo o con differenti datori di lavoro.

- **più rapporti con lo stesso datore:** in sede di conguaglio, il sostituto d'imposta **deve** tenere conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti al lavoratore nel corso dell'anno, indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore ne abbia fatto esplicita richiesta.
- **più rapporti con diversi datori:** il lavoratore **ha la possibilità** di chiedere al proprio datore di lavoro di tenere in considerazione anche gli altri redditi percepiti nel corso di precedenti rapporti lavorativi intrattenuti nel corso dell'anno.
- **operazione societaria:** in caso di passaggio di dipendenti senza soluzione di continuità, il nuovo datore di lavoro deve effettuare il conguaglio dei redditi erogati dal precedente sostituto.

Elementi di novità 2023

- ▶ aumento soglia di esenzione fringe benefit ex art. 51, comma 3 TUIR;
- ▶ esenzione fiscale (non contributiva) dei c.d. «buoni carburante».

Punti di attenzione

- ▶ verifica ottemperanza all'eventuale massimale contributivo INPS;
- ▶ analisi figli a carico che abbiano raggiunto il 21esimo anno di età;
- ▶ analisi lavoratori c.d. «impatriati».

Punti di attenzione

Massimale contributivo annuo

L'art. 2, c. 18, L. n.335/1995 prevede l'applicazione di un massimale contributivo annuo applicabile alle quote di contribuzione IVS che, per l'anno 2023, è stato fissato in **113.520,00 Euro** (circolare INPS n. 11/2023).

- Per chi trova applicazione il massimale contributivo:
 - per coloro che non hanno un'anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996;
 - per coloro che, pur avendo un'anzianità contributiva anteriore alla predetta data, hanno optato per l'applicazione del calcolo pensionistico secondo il metodo contributivo.

Altri elementi da considerare

Massimale contributivo annuo

Il massimale contributivo riguarda esclusivamente le quote di contribuzione dovute a titolo di IVS (compreso il contributo aggiuntivo dell'1%). Non trova applicazione, invece, per i c.d. «contributi minori» quali (a titolo esemplificativo): Aspi, maternità, malattia, ecc..

Voce contributiva	Aliquota	Quota Lavoratore
IVS	33,00	9,19
ASPI	1,31	-
FONDO 0,30	0,30	-
CIG	2,00	-
TFR	0,20	-
MATERNITA'	0,46	-
CUAF	0,68	-
CIGS	0,90	0,30
	38,85	9,49

Altri elementi da considerare

Massimale contributivo annuo

- **nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell'anno:** ai fini del massimale contributivo si deve considerare la totalità della retribuzione percepita dal lavoratore;
- **nel caso di lavoratore iscritto sia alla Gestione Separata INPS, sia alla Gestione Lavoratori Dipendenti:** ai fini del massimale non si devono cumulare compensi e retribuzioni afferenti alle singole gestioni.

altri elementi da considerare

Massimale contributivo annuo

Nel caso in cui, nel corso dell'anno civile, vi sia stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà con l'utilizzo delle specifiche **<CausaleVarRetr>** di **<VarRetributive>**

Codici di conguaglio:

- **DIMMAS:** con cui viene ridotto l'imponibile contributivo assoggettato per eccesso;
- **AUMMAS:** con cui viene aumentato l'imponibile contributivo che doveva essere assoggettato originariamente

Altri elementi da considerare

Detrazioni figli a carico

- ▶ A decorrere dal 1° marzo 2022 è stato istituito il c.d. «AUU» (Assegno Unico Universale), una misura economica erogata mensilmente sulla base della condizione economica ISEE;
- ▶ L'AUU ha sostituito:
 - ▶ detrazioni per figli a carico minori di anni 21;
 - ▶ maggiorazione delle detrazioni per figli minori di 3 anni;
 - ▶ maggiorazione delle detrazioni per figli affetti da disabilità;
 - ▶ detrazione per le c.d. «famiglie numerose».
- ▶ Per l'anno 2023 le detrazioni per figli a carico spettano solo per i figli che abbiano un'età **pari o superiore a 21 anni** e che rispettano le consuete condizioni reddituali previste dal TUIR.

altri elementi da considerare

Detrazioni figli a carico

- ▶ Limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico:
 - ▶ 2.840,51 euro (da considerarsi al lordo degli oneri deducibili);
 - ▶ 4.000,00 euro per i figli fino a 24 anni di età.

Da verificare

- ▶ Eventuale raggiungimento dei 21 anni di età da parte dei figli di lavoratori che, nel corso del rapporto di lavoro, hanno dichiarato di avere figli fiscalmente a carico.

Altri elementi da considerare

Analisi lavoratori c.d. «impatriati»

La fine dell'anno comporta la necessità, per il datore di lavoro, di verificare una serie di questioni legate ai lavoratori che beneficiano dell'agevolazione prevista per i c.d. «impatriati».

- analisi applicazione del corretto ammontare di detassazione applicato nel corso dell'anno (recupero agevolazione del primo mese di richiesta della stessa);
- verifica scadenza del quinquennio di agevolazione e analisi eventuali richieste di proroga da parte del lavoratore.

Fonte normativa di riferimento: Art. 16, D.Lgs. n. 147/2015;

Prassi di riferimento: Circolare Agenzia delle Entrate n.17/E del 2017; Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 2020.

Altri elementi da considerare

Analisi lavoratori c.d. «impatriati»

Per coloro i quali hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2020, al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla norma, spetta un'importante agevolazione fiscale consistente in un abbattimento dell'imponibile fiscale.

Durata: il beneficio fiscale decorre dall'anno in cui si è trasferita la residenza in Italia e per i successivi 4 periodi d'imposta (**per un totale di 5 anni**).

Ammontare: il reddito prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **30%** del suo ammontare.

In caso di trasferimento della residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, la soglia di esenzione del reddito aumenta dal 70% al 90%. Il reddito imponibile sarà pertanto pari al solo **10%** del reddito prodotto.

Altri elementi da considerare

Analisi lavoratori c.d. «impatriati»

E' prevista la possibilità di estendere il periodo di fruizione dell'agevolazione per ulteriori cinque periodi d'imposta in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:

- l'avere almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo;
- l'acquisto di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento (l'acquisto dell'abitazione può essere anche effettuato dal coniuge, dal convivente o dai figli).

Durante i sopracitati ulteriori 5 periodi d'imposta, il reddito prodotto in Italia dal contribuente concorre alla formazione del suo reddito complessivo nella misura del **50%** (10% per i lavoratori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo).

Altri elementi da considerare

Analisi lavoratori c.d. «impatriati»

Soggetti rientrati in Italia tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019

L'Agenzia delle Entrate, all'interno della circolare 33/E del 2020, ha chiarito che i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile 2019 possono beneficiare del regime agevolativo in argomento secondo la disposizione normativa in vigore dal 1° maggio 2019 (abbattimento del 70% del reddito):

- a decorrere dall'anno d'imposta 2019, nel caso in cui abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 e entro il 2 luglio 2019;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2020, nel caso in cui abbiano trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 3 luglio 2019.

Attenzione! Per tali soggetti la mancata emanazione del Decreto di finanziamento del fondo c.d. «controesodo» non ha consentito l'applicazione della maggiore percentuale di agevolazione (70% rispetto al 50%).

Altri elementi da considerare

Analisi lavoratori c.d. «impatriati»

Soggetti rientrati in Italia tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019

Proroga quinquennale: tecnicamente dovrebbero rientrare nella disciplina prevista per i soggetti trasferiti in Italia a decorrere dal 2020, i quali – al ricorrere di specifici requisiti – possono beneficiare della proroga «gratuita» per un'ulteriore quinquennio.

Non ci sono stati espliciti chiarimenti di prassi in tal senso.

Possibile apertura da parte dell'Agenzia delle Entrate all'interno degli interpelli n. 372/2022 e 383/2022.

Altri elementi da considerare

Richiesta proroga

La legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 50, L. n. 178/2020) è intervenuta fornendo la possibilità – a talune categorie di soggetti in possesso di specifici requisiti e già destinatari dei benefici fiscali per lavoratori impatriati - di optare per l'estensione di durata dei benefici fiscali per un'ulteriore quinquennio.

L'estensione del periodo di agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2021 è esercitabile dai soggetti che:

- siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea;
- hanno già trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020;
- alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime di favore previsto per i lavoratori impatriati di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 147/2015;
- non rientrino tra i soggetti previsti dal comma 2 del DL n. 34/2019, vale a dire *[...]soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 [...]*.



Altri elementi da considerare

Richiesta proroga

L'estensione del periodo di agevolazione non è fruibile dagli sportivi professionisti e risulta applicabile solo successivamente all'esercizio di uno specifico diritto di opzione da parte dei soggetti interessati, previo versamento di un importo differenziato in relazione alla propria specifica situazione familiare e personale (10% o 5% del reddito agevolato prodotto in Italia nel periodo d'imposta precedente all'esercizio dell'opzione).

Per beneficiare della proroga i lavoratori dipendenti devono presentare un'apposita richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione.



Altri elementi da considerare

Analisi lavoratori c.d. «impatriati»

Il datore di lavoro applica il beneficio fiscale dal periodo di paga successivo alla richiesta e, **in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione.** (circolare 17/E del 2017 Agenzia delle Entrate).

A cosa prestare attenzione: recupero a conguaglio dell'agevolazione non riconosciuta al dipendente sino al mese di richiesta di applicazione della stessa.



Grazie per l'attenzione